



COPIA

COMUNE DI SUISIO

Provincia di Bergamo



Prot. n°	Nr. 34	Del 09/05/2000	Codice Ente 10213
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE. ESAME ED APPROVAZIONE.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno **09** del mese di **maggio** dell'anno **2000** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze, previo esperimento delle formalità prescritte dalle leggi e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GHISLENI Clara	Presidente	P
BREMBILLA Luca	Consigliere	P
PLATI Claudio	Consigliere	P
CAMPANA Cristiano	Consigliere	P
PREVITALI Umberto	Consigliere	P
LOCATELLI Enrico	Consigliere	P
BIFFI Francesca	Consigliere	P
GHISLENI Egidio	Consigliere	P
BIRAGHI Paola	Consigliere	P
ALTIERI Giampietro	Consigliere	P
GHISLENI Cesare	Consigliere	P
TOCCACELI Mario	Consigliere	P
RIVA Giulio	Consigliere	P
CAVADINI Domenico Valter	Consigliere	P
PAGANELLI Ruben	Consigliere	P
LOCATELLI Piermario	Consigliere	A
ISACCHI Duilio	Consigliere	P

Totale presenze: 16

Partecipa il Segretario Comunale, **Raffaele dr.ssa Adriana** che cura la redazione del presente verbale. Il Sindaco, Sig.ra **Ghisleni Clara** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

N. _____ Reg. Pubblicazioni Referto di Pubblicazione (art. 47 Legge n° 142/90)	O.RE.CO – LOMBARDIA Sez. Interprovinciale di Brescia
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì 2 MAG 2000	Num. Data
IL MESSO F.to Marchetti Pietro	IL SEGRETARIO C.LE F.to Raffaele Dr.ssa Adriana
	Note:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Illustra il punto spiegando che si propone di modificare il vigente Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale al fine di renderlo più completo e soprattutto per eliminare alcune disposizioni che si sono dimostrate non molto funzionali all'attività amministrativa dell'ente.

Aggiunge che tra le disposizioni modificate vi è l'articolo che prevedeva l'assegnazione provvisoria dei loculi, che è stato eliminato in quanto creava disagi nell'utilizzo dei loculi provvisori ad avvenuta liberazione degli stessi; si è resa più completa la parte iniziale del regolamento prevedendo delle norme preliminari di definizione di alcuni concetti base; si è data la definizione di servizio di trasporto di salme; si è sostituito l'intervento del Sindaco con quello del Responsabile del servizio in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge sul riparto di competenze tra apparato politico ed apparato gestionale; si è data una disciplina più completa alle inumazioni ed esumazioni; si è previsto il servizio di cremazione come servizio pubblico essenziale e gratuito.

Precisa che il testo depositato in cartella è stato ulteriormente modificato rispetto a quello trasmesso ai capigruppo.

Dà lettura alle modifiche apportate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale;

Dato atto che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

Udito l'intervento del Consigliere Riva che chiede di aggiungere all'art. 47, comma 2, dopo la parola "Sindaco" la seguente frase: "sentita la Giunta Comunale" oppure "sentito il Consiglio Comunale";

Dato atto che il Sindaco accoglie la proposta di aggiungere "sentita la Giunta Comunale";

Considerato che il Sindaco ha dichiarato chiuso il dibattito e propone di mettere ai voti il Regolamento con tutte le modifiche apportate e discusse nella seduta;

Visto il sottoriportato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 53 della L. n° 142/1990;

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti	n.16
Consiglieri votanti	n.16
Favorevoli	n.16
Contrari	n. /
Astenuti	n. /



Deliberazione n. 34 del 09/05/2000

COPIA

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche apportate al Regolamento di Polizia mortuaria e Cimiteriale approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 22.5.1997, esecutiva ai sensi di legge.
2. Di approvare il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale modificato, che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere il presente atto, con allegato il Regolamento modificato, all'Organo Regionale di Controllo per l'esame di cui all'art. 17, comma 33, L.127/1997 e successive modificazioni.
4. Di individuare quale responsabile del procedimento il Sig. Caproni Giuseppe.

Deliberazione n. 34 del 09/05/2000

COPIA




PARERE AI SENSI DELL'ART. 53, 1° COMMA, DELLE LEGGE 8.6.1990, N° 142

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza
E S P R I M E

Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo
F.to Raffaele Dr.ssa Adriana



COMUNE DI SUISIO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE

(approvato con deliberazione del C.C. n° 34 del 09.05.2000)



INDICE

Capo I	Norme preliminari
Capo II	Dichiarazioni di morte, denuncia cause di morte, accertamenti necroscopici
Capo III	Osservazione dei cadaveri ed autorizzazione al seppellimento
Capo IV	Disposizioni dei cadaveri ed autorizzazione al seppellimento
Capo V	Trasporto dei cadaveri
Capo VI	Inumazioni
Capo VII	Tumulazioni
Capo VIII	Esumazioni ed estumulazioni
Capo IX	Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie
Capo X	Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto
Capo XI	Norme di servizio
Capo XII	Polizia di cimitero
Capo XIII	Contravvenzioni
Capo XIV	Disposizioni finali

Art. 48 = Loculo concessione 30 anni
Obitorio concessione 15 anni

Art. 53 = Tombe famiglia concessione 75 anni



Capo I
NORME PRELIMINARI

ART. 1

1. Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265 del 27.7.1934 ed al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285 del 10.9.1990, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla P.A. e volte a prevenire danni alla pubblica salute derivanti dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi; sui trasporti funebri; sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi; sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata; nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati; sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23 e 25 della L. n° 142/1990, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria Locale (A.S.L.).
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 51 della L. n°142/1990.
4. Spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento, non riservino agli organi di governo del Comune.

ART. 3

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, del titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.



Capo II
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE,
ACCERTAMENTI NECROCOSCOPICI.

ART. 4

1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile e, comunque non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta dal coniuge, un parente o affine o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo predisposto dall'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati con l'apposito modulo nel termine di cui sopra a cura del Direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

ART. 5

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le 24 ore la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa all'A.S.L. locale.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistico; essa può essere anche elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

ART. 6

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvo maggiori o minori termini di cui al successivo articolo. Essa ha per oggetto la constatazione dell'effettività della morte ai fini del seppellimento, nonché l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

ART. 7

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 365 del c.p. e 4 del c.p.p.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 8

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali che a sua volta ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'A.S.L. Inoltre l'A.S.L. deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria alla quale spetta il rilascio del nullaosta per il seppellimento.

Capo III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 9

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o iniziativa di putrefazione; ed infine quando ricorrano speciali ragioni su proposta del Sindaco da parte del competente Servizio A.S.L.
3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ART. 10

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio o da parte del personale addetto, se in locali di osservazione comunali.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva il competente Servizio A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

ART. 11

1. Salvo il nullaosta di cui all'art. 7 la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme dell'ordinamento di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n° 285/1990 sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'A.S.L. locale con le modalità indicate nel precedente articolo. Il trasporto è eseguito con le modalità indicate agli articoli del Capo V.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dall'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 12

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. n° 285/1990 deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente Servizio A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta con urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ART. 13

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici, di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e ss. del D.P.R. n° 285/1990.
3. Agli istituti universitari il competente Servizio A.S.L. locale può autorizzare con le modalità di cui all'art. 43 del predetto decreto la consegna per scopo didattico e di studio di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
4. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato.

ART. 14

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge n° 198/1990.



ART. 15

1. Presso il cimitero potrà essere istituita una sala per le autopsie avente le caratteristiche di cui all'art. 66 del D.P.R. n° 285/1990
2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 12.

Capo IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 16

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. **Il feretro deve avere le caratteristiche di cui agli artt. 75 e ss. del D.P.R. n° 285/1990.**

ART. 17

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto **o in conseguenza immediata del parto.**

ART. 18

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.
2. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
3. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il competente Servizio A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere in legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 mm., se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

ART. 20

1. La chiusura del feretro è fatta da personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e di quella di cui all'art. 115 del T.U. di Pubblica Sicurezza.
2. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo con il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
3. Lo strato di torba polverizzata e di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, deve essere interposto tra la cassa di metallo e quella di legno. Pertanto, tale strato di materiale non deve essere posto prima della chiusura del feretro.

ART. 21

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria competente ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possano configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 22

1. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero può essere a carico del Comune, o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale nei casi previsti dall'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con idonea impresa funebre.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. n° 773/1931, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie; la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto che compila il verbale di presa in consegna in duplice copia, una delle quali è consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio cimiteriale interessato.

ART. 23

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

ART. 24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato dal **Responsabile del Servizio** secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al **Responsabile del Servizio** del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. La domanda di trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, l'autorizzazione deve essere comunicata ai Comuni stessi.
4. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, deve essere autorizzato dal Sindaco con decreto su domanda degli interessati.
5. Il trasporto di salme da e per altro Stato è disciplinato dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990.
6. Per il trasporto delle salme da e per la Stato del Vaticano si richiama la convenzione tra l'Italia e la Santa Sede approvata con R.D. 16. 4.1938 n° 1055.

ART. 25

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 26

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Medico funzionario dell'A.S.L. competente non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Medico funzionario dell'A.S.L. competente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive.

ART. 27

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Medico funzionario dell'A.S.L. competente, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 28

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. **Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.**
3. **Il Sindaco, con propria ordinanza, individua i quartieri nei quali, per evitare intralcio alla viabilità, non è consentito accompagnare con corteo funebre a piedi, la salma dall'abitazione del defunto alla chiesa.**
4. **Il competente servizio A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.**
5. **I trasporti funebri sono effettuati, di regola, nelle ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco, e comunque, valutati caso per caso dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. In caso di pluralità di richieste l'ora è fissata secondo l'ordine di presentazione delle stesse tenendo conto del giorno e dell'ora del decesso.**

ART. 29

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati **dal Responsabile del Servizio del Comune** in cui è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 24 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 30

1. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso un eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 31

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 32

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 33

1. Il trasporto di ossa umane e dei resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo VI INUMAZIONI

(Campo Comune)

ART. 34

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzioni di continuità.



ART. 35

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo o croce portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo o croce sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 36

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 37

1. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 38

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.



ART. 39

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 40

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 36.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 41


1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
2. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci bianche in marmo entro le dimensioni di legge, previo pagamento della relativa tassa.
3. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, anno di nascita e morte e immagine fotografica.
5. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
6. E' consentita altresì la possibilità nel caso di sepoltura in campi comuni di apporre altri simboli religiosi in marmo sulle tombe purché di eguale ingombro.

Capo VII

TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 42

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali.



ART. 43

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. **Sulla cassa esterna deve essere apposta una targa recante nome, cognome, data di nascita e di morte.**

ART. 44

1. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui al precedente art. 42 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 45

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 46

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore del richiedente con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e affini;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto di uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 47

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco **sentita la Giunta Comunale.**

ART. 48

1. Le tombe ed i loculi possono contenere un solo feretro. Dimensioni minime dei loculi per la tumulazione: lunghezza 225 cm; altezza 70 cm; larghezza 75 cm. La struttura del loculo e del manufatto deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta) non rinnovabili. La struttura del loculo e del manufatto deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
5. I resti mortali potranno essere collocati in speciali loculi ossario individuali, previo pagamento del diritto di nuova concessione. Il diritto di concessione per gli ossari è stabilito in anni 15 (quindici). Dimensioni minime degli ossarietti individuali: lunghezza 70 cm; altezza e larghezza 30 cm.
6. Nell'arco temporale della concessione, i feretri non possono essere spostati da un loculo singolo ad altro loculo singolo, tranne in casi di manutenzione straordinaria o riordino del Cimitero ed autorizzati dal Sindaco.

ART. 49

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili pena la requisizione immediata degli stessi.
2. Le lampade votive dovranno essere posizionate obbligatoriamente sul lato sinistro, mentre i contenitori per fiori sul lato destro dei loculi.

ART. 50

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Comune su parere conforme del Medico funzionario dell'A.S.L. competente e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Medico funzionario dell'A.S.L. competente.

ART. 51

1. Le tombe di famiglia interrate costruite dal richiedente non potranno essere oggetto di concessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 52

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta **del Responsabile del Servizio.**

ART. 53

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 75. La profondità massima delle tombe da quota 0.00 riferita al piano superiore della cordonatura del campo è definita in m. 2,50.
2. **Entro un mese dalla scadenza** gli interessati dovranno chiederne la conferma al Comune dietro il pagamento della corrispondente tariffa vigente; in mancanza di conferma, la sepoltura, il monumento, tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

ART. 54

1. Il Comune darà avviso agli interessati delle scadenze delle concessioni, nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 55

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 56

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 57

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro l'ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dal Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
4. Le esumazioni straordinarie si eseguono secondo le disposizioni di cui all'art. 83 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie.
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio. Agosto e settembre;
 - b) quando si tratta di persona morta di malattia infettiva, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Medico funzionario dell'A.S.L. competente dichiarare che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 58

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Responsabile del Servizio, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e preferibilmente dal mese di febbraio al mese di giugno e dal mese di settembre a quello di novembre.
3. E' compito del personale addetto al cimitero o delle ditte specializzate incaricate, stabilire se il cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. In caso di non completa mineralizzazione della salma i resti mortali verranno posti nella fossa originaria per: 5 anni in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti; 2 anni nel caso in cui non si faccia impiego di tali sostanze.
Resta salva sempre la possibilità di cremazione, previo assenso degli aventi diritto.
4. Annualmente il Responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale.

ART. 59

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti sono da considerarsi rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto d'incenerimento, reinteso e, solo eccezionalmente, in adeguata discarica.



ART. 60

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, all'inumazione in campo comune.
Se il cadavere non è completamente mineralizzato, i resti mortali sono riposti nelle cassette di zinco.
2. Annualmente il Responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee. Tale elenco viene esposto all'albo cimiteriale per la durata di un anno.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o di ditte specializzate.
4. In alternativa all'inumazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione.
5. Le estumulazioni sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio igiene dell'A.S.L. o di un suo delegato.

ART. 61

1. Sono estumulazioni straordinarie quelle a cui si procede:
 - a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche dell'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione in tomba di famiglia o cappella o per il suo trasporto in altro cimitero;
 - b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero; in questo caso l'estumulazione può avvenire solo previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco su istanza degli interessati.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, dopo qualunque periodo dalla tumulazione purchè il Medico funzionario dell'A.S.L. competente attesti la perfetta tenuta del feretro e dichiari che non vi siano pregiudizi per la salute pubblica.
3. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio Igiene dell'A.S.L. o di un suo delegato.

ART. 62

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente poter calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con disinfettante indicato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L.; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata, il tutto a giudizio dell'Agenzia funebre o del personale incaricato dal Sindaco. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma.
5. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 63

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.

Capo IX CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 64

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale rientrante nelle competenze comunali a norma del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265/1934. E' servizio gratuito.
2. Non possedendo il Comune di Suisio un impianto di cremazione ci si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 65

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
 - c) Certificato in carta libera del Medico curante e del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Medico funzionario dell'A.S.L. competente dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.
3. **La cremazione non può avere inizio prima che siano trascorsi i termini indicati all'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 285/1990.**
4. **Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, la salma dovrà essere tumulata d'ufficio e successivamente estumulata al momento della cremazione.**

ART. 66


1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 67

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un ossario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche delle nicchie cinerarie predette sono stabilite nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e cioè le misure non potranno essere inferiori ad un parallelepipedo col lato più lungo di 0,30 m., di 0,30 di larghezza e di m. 0,50 di altezza.

ART. 68

1. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui al precedente articolo 24, non va soggetto a nessuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.



ART. 69

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti a enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del Cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 70

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Medico funzionario dell'A.S.L. competente, della scheda di morte di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Medico funzionario dell'A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

ART. 71

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Medico funzionario dell'A.S.L. competente, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 29 è eseguito dal Medico funzionario dell'A.S.L. competente o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



ART. 72

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo X

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 73

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

ART. 74

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) un deposito di osservazione e/o camera mortuaria e sala autopsia;
 - d) una cappella;
 - e) servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - f) un ossario.

ART. 75

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un Responsabile del Servizio;
 - b) un manovale (affossatore o necroforo).

ART. 76



1. Il Responsabile del Servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- g) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- h) esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione di piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- i) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;
- j) si accerta quotidianamente che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Capo XI
NORME DI SERVIZIO



ART. 77

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Provvederanno alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal responsabile del cimitero.
5. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune; essi avranno l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione antitetanica.

ART. 78

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal Responsabile del Servizio del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati in camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 79

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 80

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 81

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito di chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari, ed i legnami abbruciati all'interno dei cimiteri.

ART. 82

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da una croce in marmo bianco portante su apposita targhetta l'indicazione di nome, cognome, dell'anno di nascita e morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto.
4. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
5. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.
6. Si richiamano le disposizioni di cui al comma 2 del precedente art. 38.
7. E' consentita altresì la possibilità nel caso di sepoltura in campi comuni di apporre altri simboli religiosi in marmo sulle tombe purché di eguale ingombro.

Capo XII
POLIZIA DEL CIMITERO



ART. 83

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

ART. 84

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani e di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 85

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 86

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 87

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 88

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 89

1. Qualora asportazioni di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

ART. 90

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 91

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazione straordinarie.

ART. 92

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XIII CONTRAVVENZIONI

ART. 93

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338,339,340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre al risarcimento del danno causato.

Capo XIV
DISPOSIZIONI FINALI



ART. 94

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

2. *

ART. 95

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge e di Statuto.


l'aggiunta del comma n. 2 all'art. 94 del Capo XIV "Disposizioni finali" come segue: " Sino al completamento dell'ampliamento del Cimitero Comunale da certificare con il collaudo finale, si determina, su richiesta del familiare interessato, la possibilità di tumulare nei loculi esistenti la salma del defunto, con l'impegno di chiedere il trasferimento della stessa nell'area prevista per la realizzazione di tombe doppie ipogee",

(delibera C.C. n. 10/2004)

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 34 DEL 09.05.2000 .

IL SINDACO
F.to Ghisleni Clara


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Raffaele Dr.ssa Adriana



RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 20 GIORNI CONSECUTIVI
DAL 31 MAG. 2000 AL 19 GIU. 2000

IL MESSO COMUNALE
F.to Marchetti Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Raffaele Dr.ssa Adriana



DIVENUTO EFFICACE IL

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Raffaele Dr.ssa Adriana

Deliberazione n. 34 del 09/05/2000

COPIA



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ghisleni Clara

Il Segretario Comunale
F.to Raffaele Dr.ssa Adriana

<p>La sezione dell'Organo Regionale di Controllo di Brescia con sua nota n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.</p> <p>Li, _____</p> <p>IL SEGRETARIO C.LE</p> <p>_____</p>	<p>Controdeduzioni del Comune n. _____ In data _____ Ricevute dalla Sezione dell'Organo Regionale di Controllo il _____.</p> <p>IL SEGRETARIO C.LE</p> <p>_____</p>
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 46 Legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo – Sezione di Brescia in data 11 7 MAG. 2000 prot. n. _____, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

- Atti n. 34 del 18.05.2000

Li 31 MAR. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Raffaele Dr.ssa Adriana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Suisio li, 12 MAG. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Raffaele Dr.ssa Adriana

